

Allegato H "Modulistica informativa per il turista "

(da trattenere agli atti dell'agenzia)

Marchio
Agenzia
garantita dalla
Regione Emilia-
Romagna



Modulistica informativa per il turista
L.r.7/2003 art. 16 -

Il/La sottoscritto/a

acquirente presso l'Agenzia di viaggio e turismo

sita nel Comune di.....

di un viaggio con destinazione

via

PRENDE VISIONE

del fatto che nel paese meta del viaggio è presente il fenomeno dell'offerta sessuale minorile a pagamento,

dei riferimenti normativi, riportati nella scheda allegata,

dei dati sui rischi sanitari e su ogni altro aspetto che possa influenzare il soggiorno nei paesi oggetto del viaggio.

FIRMA

DATA

Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

Gentile Signora/e desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti saranno esclusivamente utilizzati dal Servizio Turismo della Regione Emilia Romagna nel rispetto dell'art. 10 della legge sopracitata per valutare la qualità del servizio offerto dalle agenzie di viaggio alle quali è stato assegnato il marchio della Regione Emilia-Romagna.

DATA

FIRMA

(da consegnare al cliente)

Codice penale -

Pene previste per i delitti contro la personalità individuale

Articolo 600. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la **reclusione da otto a venti anni**.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Articolo 600-bis. Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la **reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni**. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni**. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto.

Articolo 600-ter. Pornografia minorile.

Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Alla stessa pena soggiace chi fa **commercio del materiale pornografico** di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, **distribuisce, divulga o pubblicizza** il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.

Articolo 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, **consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico** prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni.

Articolo 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaga viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

Articolo 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Omissis

Articolo 600-septies. Confisca e pene accessorie.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, **la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto**. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.